



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 10.5.1995

Deliberazione n. 10/1995

**OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.  
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**PREMESSO:**

- che le piogge particolarmente intense cadute sulla regione piemontese nelle giornate dal 4 al 6 novembre dello scorso anno hanno provocato uno stato di grave crisi in tutto il reticolo idrografico drenante, con particolare riguardo alle aste dei fiumi Po, Ticino, Tanaro, Belbo e Bormida, determinando esondazioni e allagamenti di proporzioni catastrofiche;
- che i deflussi idrici di dimensioni straordinarie hanno largamente superato le potenzialità di difesa delle opere esistenti per cui l'assetto fluviale ne è risultato profondamente modificato coinvolgendo, con le note conseguenze, insediamenti, infrastrutture, attività industriali e agricole;
- che, in relazione a tali eventi, la Segreteria tecnica di questa Autorità ha disposto una ricognizione dettagliata dei dissesti idrogeologici che si sono verificati e, unitamente al Comitato tecnico, la individuazione dei fattori causali come all'evento in uno specifico studio;



- che gli elementi di conoscenza acquisiti e le elaborazioni effettuate nell'ambito del suddetto studio hanno evidenziato che l'entità dei danni riscontrati sul territorio, con perdita di vite umane, allagamenti di centri abitati di importanza primaria, distruzione di infrastrutture, interruzione di attività commerciali, industriali, agricole, è da porre in relazione anche all'elevata vulnerabilità che si è venuta progressivamente a creare in ragione dell'intenso processo di urbanizzazione;

#### CONSIDERATO:

- che il quadro dei dissesti conseguenti all'evento alluvionale ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a salvaguardare e a ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio e per limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari, come ampiamente illustrato nel documento "Indicazioni per lo sviluppo del piano di bacino conseguenti all'evento alluvionale del 4-6 novembre 1994", approvato dal Comitato Tecnico in data 29 novembre 1994" e sottoposto al Comitato Istituzionale - che lo ha assunto come "documento d'indirizzo del piano di bacino in corso di redazione"- nella seduta del 12 dicembre 1994;

- che, successivamente, in sede di elaborazione del piano "stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite" dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre 1994 - previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del D.L. 24.11.1994, n. 646 - è stata individuata tra le linee specifiche di intervento l'esigenza di misure temporanee di salvaguardia per le aree esondate;

- che, nello specifico, tali misure riguardano i seguenti ambiti fisiografici, ricadenti nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna:

1) l'asta del fiume Po tra Torino e il Ponte sulla S.S. n. 412 che unisce Castel San Giovanni (PC) con Pieve Porto Morone (PV), dove il sistema delle arginature è discontinuo, con la finalità :

a) di mantenere, nei tratti non arginati, la massima capacità di espansione delle piene, in funzione degli interventi di completamento delle arginature, previsti dal Piano in questione:

b) di ampliare, nei tratti arginati che sono stati interessati da sormonti o da rotte ad opera della piena, le aree golenali attuali;



2) le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida, dalle rispettive confluenze a significativi punti di esondazione a monte, con la finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;

3) l'asta del fiume Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del Canale Gravellone (Pavia) con la finalità di mantenere nei tratti non arginati la massima capacità di espansione delle piene in funzione degli interventi di completamento delle arginature previsti dal Piano in questione;

- che la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'asta fluviale del Po per il tratto piemontese, ha definitivamente approvato il "Progetto Territoriale Operativo del Po" - con deliberazione consiliare dell'8 marzo 1995 - dove sono contenute specifiche misure di salvaguardia relative alla fascia di pertinenza fluviale che risultano, pertanto, integrate dalle norme in oggetto;

- che lo stralcio di piano del bacino del fiume Tanaro e lo stralcio di piano di bacino del fiume Po sono in fase avanzata di elaborazione;

#### VISTI:

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "*in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ... (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni... (omissis)...*";

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nelle sedute del 3 maggio 1995 e del 10 maggio 1995;

#### DELIBERA:

**ARTICOLO 1:** sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18.5.1989 n.183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, fino alla data di approvazione dello stralcio di piano di bacino del F. Tanaro e dello stralcio di piano di bacino per il F. Po e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore



presente provvedimento, le aree relative all'elenco dei Comuni e delimitate all'interno del tratto nero continuo nella cartografia in scala 1.25.000 di cui agli allegati 1) e 2) come parti integranti della presente deliberazione.

I sindaci dei Comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

**ARTICOLO 2:** sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela paesistica vigenti:

a) gli interventi di ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati, nel rispetto degli indirizzi approvati con deliberazione n. 1 assunta dal Comitato Istituzionale nella sua seduta del 24 febbraio 1995 e di quanto disposto dal presente provvedimento;

b) gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e cioè a perseguire gli scopi che si intendono raggiungere col provvedimento di piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n.22, di conversione del D.L. 24.11.1994, n. 646;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e di volume, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti, previa verifica strutturale che attesti l'idoneità delle fondazioni;

d) gli interventi di sopraelevazione con aumento di superficie utile pari a quella allagata, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei piani terra, previa verifica strutturale che attesti l'idoneità delle fondazioni;

e) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità di invaso delle aree stesse. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'Autorità idraulica competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze. Per quanto concerne la definizione tipologica e strutturale dei ponti devono essere applicati gli indirizzi sopraccitati;

f) gli interventi già approvati con provvedimento definitivo dei procedimenti autorizzativi per i quali siano già stati iniziati i lavori antecedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.




**ARTICOLO 3:** la ricostruzione degli immobili e degli impianti distrutti dagli eventi alluvionali citati in premessa deve avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, laddove questo non sia fattibile la ricostruzione in situ può avvenire a condizione che sia documentata dal proponente, con perizia asseverata, l'assenza di presupposti a costituire significativo ostacolo tale da provocare modificazione delle caratteristiche idrauliche del deflusso, con particolare riguardo alle limitazioni della capacità di invaso delle aree suddette, e la compatibilità con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.

**ARTICOLO 4:** copia della presente deliberazione con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro 30 giorni dall'approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

**ARTICOLO 5:** copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1) e 2), relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e alla cartografia in scala 1:25.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po e le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Queste ultime provvederanno alla trasmissione, entro 15 giorni, della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali, a loro volta entro 15 giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entreranno in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Paolo Baratta)

